



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

La Corte d'Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:

dott.ssa Anna Bora	Presidente
dott.ssa Paola Mureddu	Consigliere
dott.ssa Valentina Rascioni	Consigliere est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 738/2024 R.G.

promossa da

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*) rappresentata e difesa
dall'avv. Gaia Rotondo in forza di procura allegata all'atto d'appello

APPELLANTE PRINCIPALE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fenizia Marini in
forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione

APPELLATA

E NEI CONFRONTI DI

CP_2 (C.F. C.F._2) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Orlando per procura allegata alla comparsa di costituzione

CP_3 (C.F. C.F._3 e CP_4 (C.F. C.F._4), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Vitagliano in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione

APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 414/2024, pubblicata il 4.6.2024

Sulle CONCLUSIONI

Per l'appellante principale:

"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

a) In via principale e nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, accertare l'assenza di posizioni debitorie della sig.ra Parte_1 nei confronti della Controparte_1 e, per l'effetto, rig Parte_1 e le domande di simulazione e revocatoria proposte da quest'ultima nei confronti dell'odierna appellante limitando l'efficacia della revocatoria e della simulazione nei confronti del solo sig. CP_2 ;

b) Sempre in via principale e nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, accertare la mancanza dei presupposti per l'azione di simulazione nei confronti della sig.ra Parte_1 stante l'evidente scopo di quest'ultima di voler porre al riparo i Parte_1 eventuali azioni esecutive dei creditori e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di simulazione e revocatoria proposte da Controparte_1

c) Sempre in via principale e nel merito accertare e dichiarare la violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e per l'effetto riformare la sentenza su tale specifico punto, esonerando la Parte_1 da qualsiasi condanna stante il comportamento processuale tenuto Parte_1 sa;

d) Sempre in via principale accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado per omesso deposito dell'originale dell'atto di citazione e/o l'inesistenza della relativa notifica nei confronti della sig.ra Parte_1 e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata;

e) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".

Per l'appellato e appellante incidentale CP_2 :

"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello incidentale proposto:

a) In via preliminare ed assorbente: accertare che gli atti depositati in giudizio nel primo grado sono stati alterati mediante correzione a penna, determinando in conseguenza una palese inattendibilità degli stessi con conseguente e necessaria riforma sul punto della sentenza di primo grado;

b) Sempre in via preliminare: disporre le opportune verifiche sugli atti prodotti dalla Controparte_1 e per l'effetto ammettere e/o accogliere la querela di falso proposta dal Sig. CP_2 in considerazione delle evidenti difformità tra i documenti prodotti e la nza di trasparenza nelle notifiche;

c) Sempre in via preliminare ed assorbente: dichiarare improcedibile il giudizio di primo grado per mancato deposito nei termini previsti dalla legge dell'atto di citazione in originale, disponendo in ogni caso la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio affinché accerti l'esistenza di una fattispecie penalmente rilevante;

d) In via ulteriormente preliminare: ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. n. 116/2017, dichiarare l'incompetenza del giudice di primo grado e rimettere la causa alla Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Ancona;

e) Nel merito: disporre la integrale riforma della sentenza impugnata e rigettare tutte le domande proposte dalla Controparte_1 nei confronti del sig. [...] CP_2 in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in comparsa di ione;

f) Sempre in via principale e nel merito accertare e dichiarare la violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e per l'effetto riformare la sentenza su tale specifico punto;

g) In ogni caso: condannare l'appellata Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".

Per l'appellata Controparte_1

"in via pregiudiziale, ex art. 348 bis comma 2° c.p.c., dichiarare inammissibile il proposto appello avverso la sentenza n. 414/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno per non manifestare alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;

- subordinatamente, nel merito, rigettare il proposto appello perché assolutamente destituito di ogni presupposto in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 414/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno; rigettare l'appello incidentale proposto da CP_2, che riproduce pedissequamente i motivi di impugnazione dell'appellante principale; dichiarare altresì inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_3 e CP_4 [...], siccome proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 343 c.p.c.; le spese e competenze difensive del grado".

Per gli appellati e appellanti incidentali CP_3 e CP_4 :

"In riforma della sentenza n. 414/2024, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 04/06/2024, nella causa iscritta a ruolo generale affari civili RG 22/2020: Accettare e dichiarare l'assenza di posizioni debitorie in capo alla sig.ra CP_4 [...];

In riforma della sentenza impugnata dichiarare valido e conforme alla volontà delle parti la costituzione del fondo patrimoniale a rogito notaio Per_1 in data 13 gennaio 2015.

In caso di accoglimento del presente appello condannare la convenuta CP_1 [...] al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa con attribuzione a del procuratore costituito, il quale si dichiara antistatario".

FATTI DI CAUSA

Controparte_1 ha convenuto CP_2, Parte_1, [...]
CP_3 e CP_4 dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno chiedendo, in via principale, di dichiarare la simulazione e, in via subordinata, l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. degli atti di costituzione del fondo patrimoniale rispettivamente compiuti dai coniugi CP_2 e [...]
Parte_1 con atto a rogito del notaio Per_1 di Scafati in data 13.01.2015 distinto al rep. n. 19528, racc. n. 11655 e dai coniugi CP_3 e [...]
CP_4 con atto anch'esso a rogito del notaio Per_1 di Scafati in data 13.01.2015 distinto al rep. n. 19529, racc. n. 11656.

Dichiarata la contumacia di Parte_1, respinta l'istanza di querela di falso proposta da CP_2 ed istruita la causa in via documentale, il Tribunale ha

accolto la domanda di simulazione proposta in via principale, ravvisandone indizi gravi, precisi e concordanti quali: l'esistenza di un consistente debito pecuniario dei convenuti *CP_2* e *CP_3* nei confronti di *Controparte_1* [...] accertato con sentenza n. 376/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno e maturato anteriormente al compimento degli atti impugnati; la circostanza per cui tali atti erano stati stipulati in pari data e rogati dallo stesso notaio, collocandosi nel medesimo contesto temporale rispetto alle condotte fraudolente commesse dai citati soggetti in danno della società attrice, realizzate tra l'aprile ed il dicembre 2014 e meglio descritte nella citata pronuncia; l'assenza in concreto della causa tipica del fondo patrimoniale, evincibile dalla clausola c.d. "sospetta" dedotta dalle parti negli atti impugnati, tale da consentire ai coniugi di disporre liberamente dei beni costituiti nel fondo; infine, il rilevante lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dei matrimoni e la stipula degli atti impugnati.

Avverso tale sentenza ha proposto appello in via principale *Parte_1*, articolando cinque motivi di gravame con cui ha dedotto: l'inesistenza del credito di *Controparte_1* nei propri confronti e la conseguente insussistenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto impugnato; l'infondatezza della domanda di simulazione; la violazione e falsa applicazione dei parametri ministeriali di cui al d.m. n. 55/2014; l'improcedibilità del giudizio per omesso deposito dell'originale dell'atto di citazione nonché l'inesistenza della relativa notifica.

CP_2 si è costituito proponendo appello incidentale con cui ha chiesto: di ammettere ed accogliere la querela di falso proposta in prime cure; di dichiarare improcedibile il giudizio di primo grado per mancato deposito nei termini previsti dalla legge dell'atto di citazione in originale, disponendo in ogni caso la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio affinché accerti l'esistenza di una fattispecie penalmente rilevante; di rilevare l'incompetenza per materia ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. n. 116/2017, con condanna della *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite.

Controparte_1 si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile l'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 348 *bis* comma 2° c.p.c. e, in

subordine, di accertarne l'infondatezza nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

CP_3 e *CP_4* si sono costituiti articolando due motivi di appello incidentale, con cui hanno chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di *Controparte_1* nei confronti di *CP_4* e la validità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale dai medesimi compiuto, con conseguente condanna della *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali.

Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 19.2.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da *CP_3* e *CP_4*, i quali si sono costituiti con comparsa depositata in data 09.01.2025, ovvero oltre il termine dei venti giorni precedenti rispetto alla data della prima udienza di comparizione, fissata al 13.01.2025 con decreto del giudice istruttore in data 24.07.2024 ai sensi dell'art. 349 *bis*, secondo comma, c.p.c.: ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nel capo in cui è stata accertata la simulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da tali parti con atto a rogito del notaio *Per_1* di Scafati in data 13.1.2015, distinto al rep. n. 19529, racc. n. 11656 e nelle statuizioni consequenziali.

2) Risulta altresì infondata la questione pregiudiziale di rito relativa al difetto di competenza del primo giudice, sollevata da *CP_2* con il terzo motivo del proprio appello incidentale per violazione dell'art. 11 comma 6 d.lgs. n. 116/17, essendo stato il procedimento assegnato ad un giudice onorario: la presente controversia verte infatti in materia di simulazione e di revocatoria degli atti di

costituzione del fondo patrimoniale e non è pertanto suscumbibile in alcuna delle ipotesi tassative di applicazione del divieto previsto da tale normativa in relazione al settore civile; né rileva la circostanza, valorizzata dall'appellante incidentale, per cui l'accertamento del credito tutelato con le citate azioni richiederebbe di verificare l'esistenza di una società di fatto, trattandosi con ogni evidenza di un aspetto meramente incidentale rispetto all'oggetto del presente giudizio, dunque inidoneo a consentirne la sussunzione nell'alveo dei procedimenti in materia societaria, preclusi ai giudici onorari.

3) Occorre a questo punto esaminare congiuntamente il quinto motivo dell'appello principale ed i primi due motivi dell'appello incidentale proposto da *CP_2*, entrambi volti a censurare la sentenza nel capo in cui il Tribunale ha respinto l'istanza di querela di falso proposta dal *CP_2* ed ha ritenuto ritualmente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio; entrambi gli appellanti ribadiscono l'eccezione di difetto di notifica dell'atto di citazione in primo grado, mentre il solo Pinto insiste nella propria querela di falso avente ad oggetto la documentazione depositata dalla *Controparte_1* al fine di comprovare l'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo.

I motivi in esame non sono fondati, stante l'inammissibilità della querela di falso sotto diversi profili e la conseguente conferma dell'autenticità della documentazione attestante la notificazione dell'atto di citazione ad entrambi gli odierni appellanti.

Va osservato in primo luogo che, sebbene la querela sia volta a comprovare la falsità dell'attestazione di conformità della copia per immagine su supporto informatico dell'atto di citazione, depositata il 17.01.2020, rispetto all'originale analogico in possesso del difensore, dal relativo contenuto e dalle prove dedotte si evince come il querelante abbia piuttosto prospettato la non conformità di tale copia rispetto a quella depositata in data 08.01.2020 per l'iscrizione a ruolo della causa.

In secondo luogo, va rilevato il difetto del presupposto della rilevanza del documento impugnato di falso, essendosi il querelante limitato ad allegare "di non aver mai ricevuto alcuna notifica" e di non aver pertanto "potuto partecipare

regolarmente al procedimento per cui è causa” (cfr. pag. 3 della querela di falso): dalle risultanze della relazione di notificazione e degli avvisi di ricevimento, non attinti dalla querela di falso, risulta peraltro comprovato il perfezionamento della notificazione dell’atto di citazione nei confronti di entrambi i convenuti (essendo stato l’atto ritirato dalla signora *Parte_2*, madre del *CP_2* e suocera della *Parte_1*); l’intervenuta declaratoria di contumacia, del resto, non integra di per sé alcun pregiudizio del diritto di difesa, non avendo il querelante neppure dedotto di non aver potuto compiere attività processuali a causa del maturarsi delle preclusioni processuali.

In terzo luogo, dalle stesse argomentazioni svolte dagli appellanti non emerge un’ipotesi di falsità, quanto piuttosto un mero errore materiale risultante dalla copia dell’atto di citazione oggetto dell’attestazione di conformità.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, del resto, “la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, ordinanza n. 19626 del 18.09.2020).

E’ stato altresì chiarito che “in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l’avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini

connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come 30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata. Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso" (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, ordinanza n. 8082 del 21.03.2019, ma anche Cass. Sez. 5, ordinanza n. 1123 del 18.01.2018).

Nel caso di specie, risulta evidente come l'originaria indicazione della data del 31 dicembre 2020 (poi corretta con la data del 31 dicembre 2019) abbia costituito un mero errore materiale dell'ufficiale giudiziario nella redazione del documento, trattandosi di data non ancora maturata al momento della ricezione della notifica da parte di *CP_2* e *Parte_1*, avvenuta il 7 gennaio 2020, come risulta dagli stessi avvisi di ricevimento.

Tali considerazioni possono essere estese sia all'analogo errore risultante dai timbri apposti sugli avvisi di ricevimento, sia all'errata indicazione del numero di cronologico della notificazione, trattandosi in tal caso di un mero errore di trascrizione (n. 6613 in luogo del n. 6683 risultante dal timbro dell'Ufficio Notifiche Esecuzioni del Tribunale di Ascoli Piceno con la specifica delle spese di notifica): tali errori non hanno determinato in ogni caso alcuna incertezza in ordine all'individuazione dell'atto oggetto di notificazione, avendo l'ufficiale

giudiziario attestato di aver notificato l'atto di citazione, in calce al quale è posta la stessa relata, con l'indicazione dei numeri dei pieghi raccomandati consegnati, per quanto d'interesse in questa sede, a **CP_2** ed a **Parte_1**, coincidenti con quelli riportati nelle rispettive buste (rispettivamente n. 78773062302-8 e n. 78773062899-1).

Dai rilievi sin qui svolti discende l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 165 c.p.c., non potendosi per le ragioni esposte ritenere non adempiuto l'onere del deposito dell'originale dell'atto di citazione.

4) Con il secondo motivo dell'appello principale ed il quinto motivo dell'appello incidentale proposto da **CP_2**, anch'essi da esaminarsi congiuntamente, la sentenza viene poi censurata nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto simulato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale: gli appellanti lamentano la contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale, dopo aver accertato la simulazione assoluta della costituzione del fondo patrimoniale, ha ritenuto che i coniugi l'abbiano stipulato allo scopo pratico di sottrarre i beni alla garanzia del credito, così riconoscendo come effettivamente voluti dalle parti gli effetti tipici dell'atto.

Il gravame dev'essere disatteso anche sotto tale profilo.

E' stato infatti chiarito che, "in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'*id quod plerumque accidit*, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico" (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n. 36478 del 24.11.2021). Nel caso di specie, debbono essere valutati quali elementi indiziari sia il rilevante debito dei convenuti nei confronti della società attrice, sia il fatto che entrambi gli atti di costituzione dei fondi patrimoniali siano stati stipulati contestualmente ed

in epoca successiva al maturare dell'esposizione debitoria (ed ampiamente successiva alla celebrazione delle nozze).

Dev'essere altresì valorizzata la previsione contenuta nell'art. 2 dell'atto, in forza della quale i beni costituiti nel fondo avrebbero potuto essere "alienati, ipotecati o vincolati con il consenso di entrambi i coniugi, anche in presenza di figli minori e senza autorizzazione del giudice": pur essendo espressione di una facoltà consentita dall'art. 169 c.c., infatti, tale clausola costituisce un indice evidente della volontà dei costituenti di mantenere la libera disponibilità dei beni costituiti in fondo, non destinandoli in via esclusiva ed irrevocabile alle esigenze della famiglia.

Le persuasive argomentazioni svolte in merito a tale clausola dal primo giudice non sono state del resto censurate in alcun modo dagli appellanti.

5) Dev'essere altresì rigettato il primo motivo dell'appello principale, per mezzo del quale *Parte_1* ha censurato l'accoglimento della domanda anche nei propri confronti, nonostante la *Controparte_1* fosse creditrice soltanto verso *CP_2*, coniuge in separazione dei beni: l'art. 1415 secondo comma c.c. consente infatti l'accertamento della simulazione assoluta anche su iniziativa dei terzi che siano creditori solo di taluna delle parti, sussistendo in ogni caso litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti dell'atto impugnato.

Va invece rilevata l'inammissibilità per carenza di interesse del terzo motivo dell'appello principale, relativo soltanto ai presupposti dell'azione revocatoria che il primo giudice non ha neppure esaminato e che nella presente sede non è stata riproposta.

6) Debbono invece ritenersi fondate le censure veicolate con il quarto motivo dell'appello principale ed il terzo motivo dell'appello incidentale proposto da *CP_2*, per mezzo dei quali la sentenza è censurata per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite e con particolare riferimento al criterio adottato per la determinazione del valore della controversia.

Espressasi in materia di simulazione relativa, ma con argomentazioni estensibili anche al caso di specie, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che "il valore di una causa avente ad oggetto l'accertamento di simulazione relativa di una

compravendita immobiliare, in quanto dissimulante una donazione, va determinato, anche ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa, con riferimento al valore dei beni che sono stati trasferiti e non con riferimento al corrispettivo indicato nel contratto simulato (..), essendosi altresì specificato che in tal caso non è possibile rifarsi al valore dei crediti per i quali gli attori hanno agito in simulazione sulla falsariga di quanto previsto in caso di azione revocatoria” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 32661 del 16.12.2024). Trattandosi di impugnativa negoziale, deve quindi aversi riguardo al criterio stabilito dall’art. 12 c.p.c. e dunque al rapporto in contestazione; discutendosi di atti a titolo gratuito, il valore della presente controversia dev’essere determinato in base al valore venale dei beni costituiti in fondo, stimabile sulla base degli stessi atti impugnati e pertanto riconducibile allo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.

Parzialmente fondata risulta anche la censura relativa alle spese vive liquidate in sentenza per l’importo pari ad euro 2.450,00, atteso che dall’esame della documentazione prodotta dalla *Controparte_1* in prime cure si evincono spese documentate per la minor somma pari ad euro 599,63 (contributo unificato e marca da bollo per iscrizione a ruolo, spese di notifica e spese per visure ipocatastali in atti).

7) L’accoglimento dei gravami in relazione ai soli motivi relativi alla liquidazione delle spese di lite non incide sulla valutazione dell’esito complessivo del giudizio, che vede *Parte_1*, *CP_2*, *CP_3* e *CP_4* soccombenti nei confronti di *Controparte_1* pertanto, in applicazione del principio di soccombenza, rispetto al quale non si ravvisano ragioni di deroga, i primi vanno condannati a rifondere alla seconda le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, al numero delle parti e all’attività processuale svolta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da *Parte_1* e su quelli incidentali proposti da *CP_2*, *CP_3* e *CP_4* avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 414/2024, pubblicata il 4.6.2024, così provvede:

DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello incidentale proposto da *CP_3* e *CP_4*.

In parziale accoglimento dell'appello principale proposto da *Parte_1* e dell'appello incidentale proposto da *CP_2* ed in parziale riforma della sentenza impugnata,

RIDETERMINA le spese di lite del primo grado di giudizio in euro 599,63 per spese vive ed euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.

CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza.

CONDANNA *Parte_1*, *CP_2*, *CP_3* e *CP_4*, in via solidale tra loro, a rifondere in favore di *Controparte_1* le spese di lite del presente grado d'appello, che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.

Ancona, così deciso il 15 aprile 2026

Il Consigliere estensore
dott.ssa Valentina Rascioni

Il Presidente
dott.ssa Anna Bora